

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 21 Novembre 2011

**NOR11231
SM**

Oggetto: Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.

L'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 Novembre u.s, sono state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei predetti dati

1. Soggetti obbligati ed oggetto della comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. In via alternativa, l'obbligo dichiarativo può essere assolto dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

I predetti soggetti sono tenuti a comunicare i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che, direttamente od indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente) o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, o che abbiano effettuato qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.

Si precisa che l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore - diversi da quelli da indicare nelle categorie "autovettura", "altro veicolo", "unità da diporto", "aeromobile", "immobile" - siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

2. Dati da indicare nella comunicazione

Gli elementi da indicare nella comunicazione in esame, sono i seguenti.

- Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza.
- Tipologia di utilizzazione del bene.
- Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula.
- Categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato.

- Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

3. Modalità e termini di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati deve essere effettuata in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento.

Per i beni dati in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni in esame, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

4. Trattamento e sicurezza dei dati

Il provvedimento precisa che le informazioni saranno utilizzate esclusivamente in caso di necessità, per accertare la capacità contributiva dei contribuenti *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi"*.

Il sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria garantisce la massima sicurezza degli archivi.

5. Ricevute

La comunicazione si considera effettuata quando si è conclusa la trasmissione dei dati. Se tutto si è svolto regolarmente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione *on-line* la ricevuta, ovvero un FILE con il codice di autenticazione per il servizio ENTRATEL o con il codice di riscontro in caso di FISCONLINE.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute saranno disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del *file* all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che la ricevuta non è rilasciata e, di conseguenza, i dati si considerano non trasmessi qualora il *file* che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- c) *file* non elaborabile;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

6. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva

Entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica è possibile annullare la comunicazione. Per sostituire un *file* già inviato, invece, occorre attendere trenta giorni dalla ricezione del medesimo file.

Cordiali saluti